

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPADOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » (1375-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 423, 424
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione . .	423
PASTORINO, ministro del turismo e dello spettacolo	424

La seduta ha inizio alle ore 12,15.

TRIFOGLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » (1375-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Boggio di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Come la Commissione ricorderà, in data 11 ottobre 1978, il Senato ha approvato il

7^a COMMISSIONE33° RESOCONTO SEN. (21^a dicembre 1978)

disegno di legge in materia di impiego del personale artistico e tecnico, al quale la Camera dei deputati ha ritenuto di apportare alcune modifiche; pertanto non mi soffermerò in una ulteriore illustrazione del disegno di legge di cui già conosciamo il contenuto, limitandomi a rilevare i punti modificati rispetto al testo a suo tempo approvato dal Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 3, sono state aggiunte in fine le seguenti parole: « in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1 ».

L'articolo 4 è stato modificato con l'aggiunta, alla fine del primo comma, della parola « provvisorio » e, alla fine dell'intero articolo, del seguente comma: « È fatto altresì obbligo ai suddetti rappresentanti della tenuta dei libri contabili secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili ».

È stato inoltre introdotto, dopo l'articolo 4, un nuovo articolo del seguente tenore: « È vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del suddetto divieto comporta la cancellazione dall'elenco speciale provvisorio ».

Gli articoli seguenti non sono stati modificati, mentre è stato introdotto, dopo l'articolo 6 del testo approvato dal Senato, un altro articolo che recita: « Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro ».

Le varianti apportate non mi sembrano significative, tranne quest'ultima che pone un termine di 90 giorni per la emanazione del regolamento di attuazione della legge stessa. Pertanto propongo alla Commissione di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiara chiusa.

P A S T O R I N O , *ministro del turismo e dello spettacolo.* Ringrazio il Presidente e la Commissione per avere accolto la richiesta di un sollecito esame di questo disegno di legge, vertente su una materia che in un primo momento doveva essere regolata per decreto-legge, data l'urgenza di provvedere, anche in relazione a taluni interventi della Magistratura.

Obiettivamente debbo riconoscere che la Camera dei deputati ha migliorato il testo proposto dal Governo; non mi resta quindi che prendere atto delle modifiche, che — in particolare — sottolineano la provvisorietà di questa norma in attesa della riforma generale (il cui esame in sede politica sta progredendo alacramente) e dichiarare che il Ministero assolverà puntualmente all'impegno richiesto dall'articolo 8 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale provvisorio istituito presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo comma dell'articolo 3 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

7^a COMMISSIONE33° RESOCONTO STEN. (21¹ dicembre 1978)

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale provvisorio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 4 non sono stati modificati.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

« È fatto altresì obbligo ai suddetti rappresentanti della tenuta dei libri contabili secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

È vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4

che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del suddetto divieto comporta la cancellazione dall'elenco speciale provvisorio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 6 e 7, già articoli 5 e 6 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 8, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 9, già articolo 7 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI